

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali” e, in particolare il Capo II (Interventi a favore dei minori dei giovani adulti e delle loro famiglie) e l’articolo 23 (Rinvio), il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi disciplinati dalla legge stessa, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, relativo alla loro concessione, sono periodicamente stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentiti la Commissione consiliare competente ed il Consiglio permanente degli Enti locali, nel rispetto degli specifici stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale;
- richiamato altresì l’articolo 4 (Condizioni di accesso), della citata legge regionale n. 23/2010, che individua nell’indicatore regionale della situazione economica (IRSE) lo strumento per garantire l’equità di accesso agli interventi;
- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al combinato disposto dagli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. b, n. 9, che assegna in capo alla Giunta regionale la definizione delle soglie d’accesso alle prestazioni sociali agevolate e la determinazione dei criteri di partecipazione alle spese di funzionamento dei servizi sociali e socio-educativi da parte dei beneficiari e dei loro familiari;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”, e in particolare la direttiva strategica 1 “Presidiare l’Equità nella salute e nell’accesso appropriato ai servizi”;
- vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare:
 - il combinato disposto dal comma 1 dell’art. 12 (Comunicazione di inizio del procedimento) e dal comma 3 dell’art. 13 (Contenuto e forma delle comunicazioni), in ordine alla pubblicizzazione degli elementi da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento allorquando sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolare gravosità tale da non rendere possibile la comunicazione personale ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
 - l’art. 3 (Conclusione del procedimento), il quale al comma 3 stabilisce che la Giunta regionale definisce i termini entro i quali devono concludersi i singoli procedimenti, quando non siano già direttamente disposti per legge, regolamento o altro atto amministrativo generale, sulla base di criteri che ne garantiscano la sostenibilità tanto con riguardo agli aspetti organizzativi quanto in rapporto alla natura degli interessi pubblici o privati coinvolti e alla complessità del procedimento;
 - l’art. 23 (Silenzio assenso), il quale stabilisce al comma 5 che il silenzio assenso non si applica, tra l’altro, agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta regionale;
- vista la legge regionale in data 13 dicembre 2013, n. 18 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali.”, ed in particolare dell’art. 16 (Interventi in materia di politiche sociali) comma 7 che dispone l’abrogazione dell’assegno post natale per il secondo e il terzo anno di vita del minore e comma 8 che

dispone la sospensione del voucher per la partecipazione a soggiorni di vacanza;

- richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 3751/2009 che stabilisce le modalità di calcolo dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica in relazione alla natura ed alle finalità delle prestazioni previste nell'allegato A) minori;
 - n. 3797 in data 30 dicembre 2009, recante "Approvazione dell'accordo tra la Regione e il C.P.E.L. per la realizzazione e la gestione, per il periodo sperimentale di un anno, del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.). Impegno di spesa";
 - n. 1551 del 1° luglio 2011, recante "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della L.R. 23/2010 e delle "Disposizioni applicative in materia di affidamento familiare di minori e di interventi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia";
 - n. 12 del 10 gennaio 2014, recante "Approvazione del piano di revisione dei criteri/modalità previsti per l'accesso a contributi, servizi e prestazioni di natura sociale e sanitaria nell'ottica del contenimento e della razionalizzazione della spesa.";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 268 in data 22 febbraio 2013, con la quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2010, è stato stabilito l'importo della soglia di sussistenza considerata minimo vitale per l'anno 2013;
- tenuto conto dell'esigenza di contenere al massimo le deliberazioni attuative che definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, nel rispetto anche di quanto richiesto dal CPEL in fase di espressione del parere sul disegno di legge relativo al Testo Unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale;
- considerato che la presente deliberazione regola tutto il Capo II della citata legge regionale 23/2010;
- preso atto che l'attuazione delle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1551/2011 ha evidenziato alcune problematiche in particolare legate alle procedure amministrative e alle modalità di applicazione delle stesse e che quindi si rende necessario apportare miglioramenti finalizzati a razionalizzare ulteriormente le procedure e la relativa spesa;
- preso atto che i competenti uffici propongono di ridefinire, congiuntamente alle modalità e ai criteri per l'erogazione degli assegni di cura per affidamenti e dei contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia di cui agli artt. 8 e 12 della l.r. 23/2010, le disposizioni regionali inerenti alle condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che ospitano minori in affidamento, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e gli interventi per i giovani tra i diciotto e i ventuno anni, in situazioni di disagio, per il raggiungimento dell'autonomia, al fine di includere in un unico atto le disposizioni in materia e semplificare in questo modo l'accesso alle informazioni per cittadini e operatori;
- valutato quindi opportuno procedere ad approvare i criteri, le modalità di erogazione e gli adempimenti procedurali relativi alla concessione dei seguenti interventi economici e di promozione sociale di cui al Capo II della l.r. 23/2010, secondo quanto riportato negli allegati alla presente proposta di deliberazione:
 - art. 6 – Assegno post-natale, allegato A;

- art. 8 - Assegni di cura per affidamenti e art. 12 - Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia, allegato B;
 - art. 9 – Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore, allegato C;
 - art. 11 – Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola, allegato D;
- ritenuto opportuno, per ragioni di trasparenza e di chiarezza interpretativa, adottare un nuovo atto e conseguentemente revocare la deliberazione della Giunta regionale 1551/2011, dalla data di conclusione dei procedimenti relativi a tutte le domande presentate entro il 31/12/2013;
 - ritenuto opportuno proporre che tutte le disposizioni contenute negli allegati alla presente deliberazione, inerenti agli articoli 6, 8, 9, 11 e 12 della legge regionale 23/2010, si applichino alle domande pervenute dal 01/01/2014 nonché ai rinnovi;
 - atteso che la dichiarazione sostitutiva (DSU) allegata alla domanda e in corso di validità, è considerata valida per l'anno in cui è stata presentata la domanda, sempre che l'utente non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni nelle condizioni familiari e/o economiche;
 - preso atto che le Strutture competenti propongono, in considerazione tanto della sostenibilità organizzativa e della complessità dei procedimenti quanto dell'elevato numero di richiedenti, di approvare, ai sensi della legge regionale 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi relativi agli interventi oggetto della presente deliberazione:
 - i termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati in ciascun allegato alla presente deliberazione;
 - in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sui corrispondenti moduli di domanda o su apposita nota informativa allegata agli stessi;
 - non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;
 - evidenziato che dette disposizioni ai sensi della l.r. 19/2007 non si applicano agli interventi di cui all'allegato A (Assegno post-natale), in quanto ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della l.r. 23/2010, le funzioni amministrative sono trasferite ai Comuni;
 - ritenuto necessario applicare l'I.R.S.E.E. come determinato nella DGR 3751/2009 fino a quando non entrerà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 05.12.2013;
 - considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23/2010, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta è stato sentito in merito alla presente proposta di deliberazione e ha espresso parere positivo, come risulta dalla nota prot. n. 27857 in data 16 luglio 2014;
 - considerato che, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale 23/2010, la Commissione consiliare competente è stata sentita in data 28 luglio 2014 in merito alla

presente proposta di deliberazione, come risulta dalla nota prot. n. 29666 in data 30 luglio 2014 , ed ha espresso parere positivo;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2186 in data 31 dicembre 2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;
- precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata agli obiettivi 7108003 “Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione per le famiglie – 1.08.05.10”, e 71080004 “Infanzia, minori e asilo nido – interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione – 1.08.01.10”;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio Fosson;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Capo II (Interventi a favore dei minori, dei giovani adulti e delle loro famiglie) della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 “Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali” secondo quanto riportato dagli allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - allegato A - art. 6 – Assegno post-natale
 - allegato B - art. 8 – Assegni di cura per affidamenti e art. 12 - Contributi a favore di giovani adulti per il raggiungimento dell'autonomia;
 - allegato C - art. 9 – Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore
 - allegato D - art. 11 – Voucher per la frequenza durante l'anno scolastico di collegi, convitti e servizi di doposcuola;
- 2) di stabilire, ai sensi della legge regionale 19/2007, le seguenti disposizioni inerenti ai procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi oggetto della presente deliberazione:
 - a) i termini per la conclusione dei procedimenti sono indicati in ciascun allegato alla presente deliberazione;
 - b) in sostituzione della comunicazione personale di avvio del procedimento, la pubblicizzazione dei relativi elementi del procedimento è specificata sul sito internet della Regione e sui corrispondenti moduli di domanda o su apposita nota informativa allegata agli stessi;
 - c) non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui al comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 19/2007, come novellato dall'art. 63 della legge regionale 1° giugno 2010, n. 16;

- 3) di stabilire, nell'ambito delle azioni dirette a promuovere un sistema di semplificazione amministrativa per i cittadini, che allorquando all'interno del sistema informativo relativo all'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) sia già presente l'ultima dichiarazione sostitutiva unica (DSU), in corso di validità, del nucleo anagrafico per il quale è richiesto l'intervento assistenziale, dette informazioni siano acquisite direttamente dagli uffici competenti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la dichiarazione sostitutiva (DSU) allegata alla domanda e in corso di validità è considerata valida per l'intero l'anno in cui è stata presentata la domanda, sempre che l'utente non presenti una nuova dichiarazione contenente variazioni nelle condizioni familiari e/o economiche;
- 5) di stabilire che tutte le disposizioni contenute negli allegati alla presente proposta di deliberazione inerenti agli articoli 6, 8, 9, 11 e 12 della legge regionale 23/2010 si applichino alle domande pervenute dal 1° gennaio 2014 nonché ai rinnovi;
- 6) di applicare l'I.R.S.E.E. come determinato nella DGR 3751/2009 fino a quando non entrerà in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 in data 05.12.2013;
- 7) di stabilire che tutte le domande e i rinnovi pervenuti e regolarmente protocollati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente siano valutati utilizzando l'I.R.S.E.E. in vigore all'atto della presentazione della domanda stessa e che la suddetta valutazione sarà valida per tutto l'anno; le domande che perverranno e saranno regolarmente protocollate successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto verranno valutate con il nuovo Indicatore;
- 8) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1551 del 1° luglio 2011;
- 9) di disporre, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

§

**ART. 6 come modificato dall'art 16 comma 7 della legge regionale 18/2013
"ASSEGNO POST-NATALE"**

1 - DESTINATARI

- a) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 1 anno;
- b) minori residenti in Valle d'Aosta in età compresa tra 0 e 5 anni in situazione di affidamento preadottivo, di adozione e di affidamento familiare a terzi, della durata di almeno un anno, disposti dal Tribunale per i minorenni ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per gli interventi di assistenza economica a sostegno dell'educazione e della cura dei bambini, previsti dall'art. 6 della l.r. 23/2010 come modificato dall'art. 16, comma 7 della legge regionale 18/2013, deve essere presentata dall'esercente la potestà parentale su apposito modulo al Comune di residenza del minore entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data del provvedimento del Tribunale per i minorenni con il quale si dispone l'affidamento preadottivo, l'adozione o l'affidamento familiare.

L'istanza deve essere corredata della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità del nucleo del minore, attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

Nel caso di minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni della durata di almeno un anno, deve essere presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità del nucleo familiare affidatario.

Qualora i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo familiare e non siano legati da vincoli di matrimonio, il genitore non convivente deve presentare la propria D.S.U. In assenza di presentazione della suddetta documentazione la domanda non verrà accolta.

3 - CRITERI DI APPLICAZIONE

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 60 giorni dalla nascita del minore (pena la decadenza del diritto al beneficio) e dà diritto a percepire l'assegno post natale per il primo anno di vita.

L'assegno di cui all'art. 6 della l.r. 23/2010 è concesso a minori appartenenti a nuclei famigliari in possesso di un IRSEE (Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente), come indicato nell'allegato A) della DGR 3751/2009 non superiore a Euro 18.000,00 (diciottomila/00).

Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore da un Comune ad un altro della Valle d'Aosta, l'erogazione dell'assegno post natale dovrà essere effettuata dal Comune

presso il quale è stata presentata la domanda, anche nel caso in cui il trasferimento di residenza avvenga prima della liquidazione dello stesso.

Nel caso in cui vi sia un trasferimento di residenza del minore in un comune esterno alla Valle d'Aosta, dopo la presentazione della domanda, il contributo sarà comunque erogato per l'intera annualità.

Per i minori immigrati in Valle d'Aosta, la domanda per l'erogazione dell'assegno post-natale deve essere presentata entro i 60 giorni dalla data di avvio del procedimento amministrativo per l'acquisizione della residenza (pena la decadenza del diritto al beneficio).

4 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

- a) L'assegno di cui all'art. 6 della l.r. 23/2010 è determinato nella misura annuale come indicato nella tabella sottoriportata, salvo quanto previsto alla successiva lettera b):

1° figlio €	750,00
2° figlio €	1000,00
3° figlio €	1.250,00
Per ogni ulteriore figlio €	300,00

- b) Gli importi di cui alla lettera a) possono essere incrementati dai Comuni con onere a carico dei propri bilanci.
- c) Nel caso in cui i genitori che hanno riconosciuto il minore non risultino appartenere allo stesso nucleo e non siano legati da vincoli di matrimonio il conteggio del contributo è stabilito calcolando la media aritmetica tra l'IRSEE (Indicatore regionale della Situazione Economica Equivalente) del nucleo del minore e l'IRSEE (calcolato come indicato nell'allegato A) della DGR 3751/2009) del genitore non convivente (es IRSEE madre + IRSEE padre diviso 2).
- d) Per casi straordinari di minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati con relazione dei servizi sociali territoriali, nella quale risulta che uno dei genitori non contribuisce al mantenimento del figlio, il contributo verrà determinato sulla base dell'I.R.S.E.E. del genitore che ha nel proprio nucleo il minore.
- e) Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno post-natale, il numero dei figli è calcolato considerando quelli che risultano nel nucleo anagrafico del minore per il quale è richiesto l'assegno, compresi i minori affidati con provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni e quelli di età anagrafica inferiore ai 27 anni.

5 - DIRETTIVE AGLI ENTI PER LA RENDICONTAZIONE

I Comuni stabiliscono il termine entro il quale provvedono ad erogare il beneficio. Qualora i Comuni non prevedano disposizioni in merito, il termine è fissato in 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa in tutte le sue parti.

I fondi necessari per l'erogazione dell'assegno post-natale sono trasferiti ai Comuni della Regione Valle d'Aosta secondo le seguenti modalità:

- acconto pari al 60% entro il 30 aprile di ogni anno;
- saldo a conclusione del procedimento amministrativo.

Per gli anni 2014 e 2015 verrà erogato un acconto pari al 20% della spesa sostenuta rispettivamente negli anni 2012 e 2013. Al saldo si provvederà come sopra indicato.

I comuni per ottenere i fondi di cui sopra devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno alla Struttura famiglia e politiche giovanili la rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente per l'erogazione dell'assegno post-natale.

Il procedimento amministrativo si concluderà entro 120 giorni dalla data fissata per la presentazione della rendicontazione.

ART. 8

“ASSEGNI DI CURA PER AFFIDAMENTI”

NORME GENERALI

1 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO

La Struttura famiglia e politiche giovanili, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori che competono all'amministrazione regionale, eroga assegni di cura per:

- l'affidamento familiare a parenti o a terzi;
- la collocazione presso comunità di tipo familiare.

Gli assegni di cura possono essere erogati anche a favore di gestanti, collocate in comunità, o genitori con figli minori, affidati a famiglie o collocati in comunità, nell'ambito di percorsi valutativi o riparativi della genitorialità, percorsi di affidamento familiare o di collocazione in comunità di tipo familiare.

Tali interventi possono essere garantiti anche a favore di giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari territoriali, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, in situazione di disagio ed a rischio di devianza o marginalità, in assenza o carenza di risorse personali e/o familiari, per progetti orientati al raggiungimento dell'autonomia.

2 - DESTINATARI

I destinatari degli assegni di cura possono essere minori, gestanti o genitori con i propri figli minori o giovani adulti, con le caratteristiche specifiche previste, comunque residenti o presenti sul territorio regionale aventi titolo all'assistenza secondo la normativa vigente.

Gli interventi a favore di giovani adulti possono essere concessi, per casi eccezionali, fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

3 – INTERVENTI DI ACCOGLIENZA VOLONTARIA

I destinatari indicati al punto 2 possono fruire di interventi non continuativi di appoggio effettuati a titolo gratuito da persone singole, coppie o famiglie.

AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

1 – DEFINIZIONI E MODALITA'

La finalità principale dell'affidamento familiare è quella di offrire al minore un ambiente familiare idoneo al suo sviluppo psico-fisico, qualora la sua famiglia di origine si trovi in una situazione di temporanea difficoltà, tale da impedirle di far fronte in maniera autonoma ed adeguata ai bisogni dei propri membri minori.

L'affidamento si applica sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale, sia come strumento riparativo in situazioni di crisi. Consiste nell'inserimento di un minore in un nucleo affidatario per un periodo di tempo limitato.

2 – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO

L'affidamento può essere predisposto in forma di:

▪ **Affidamento consensuale**

E' disposto dai servizi socio-sanitari territoriali (legge 149/2001 art. 4 comma 1), tramite provvedimento dirigenziale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento con decreto come previsto dalla normativa vigente.

▪ **Affidamento giudiziale**

E' disposto dal Tribunale per i Minorenni (legge 149/2001 art. 4 comma 2), su proposta dei servizi socio-sanitari o di altri soggetti, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà.

Il provvedimento del giudice minorile ha natura autoritativa in quanto agisce limitando la potestà genitoriale ed attribuendo ai servizi socio-sanitari un mandato di sostegno e controllo sull'esercizio della genitorialità.

Ogni famiglia affidataria potrà effettuare contemporaneamente non più di due affidamenti, fatta eccezione per situazioni di fratelli e sorelle; il numero dei minori presenti nel nucleo familiare non può essere superiore a 5, compresi i figli naturali e/o adottivi.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento dello stesso soggetto che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento può configurarsi come:

▪ **Affidamento residenziale**

Richiede alla famiglia affidataria un impegno materiale, educativo e un investimento emotivo tale da ricoprire una completa funzione genitoriale e da rispondere a bisogni di presa in carico totale del minore. Si richiede alla famiglia affidataria l'impegno di cui sopra anche quando il minore non risieda stabilmente presso la stessa.

▪ **Affidamento part time (diurno o notturno)**

Questa tipologia di affidamento ha alcune caratteristiche peculiari:

- vicinanza territoriale al fine di consentire al minore di mantenere il proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici...);
- regolarità al fine di garantire un luogo e tempi di permanenza del minore definiti ed organizzati durante la settimana, in modo da costituire un punto di riferimento significativo;

- continuità al fine di permettere alla famiglia d'origine del minore il superamento delle sue difficoltà e di facilitare, altresì, l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e collaborazione tra le due famiglie.

Nella fattispecie:

- l'affidamento diurno prevede la collocazione del minore presso la famiglia affidataria nelle ore diurne; si applica alle situazioni in cui il minore necessita di copertura dell'intera giornata o dell'orario extrascolastico ad integrazione del ruolo e delle risorse della famiglia d'origine;
- l'affidamento notturno prevede il pernottamento del minore presso la famiglia affidataria, in abbinamento ad altri interventi di carattere educativo quali, ad esempio, la condivisione della cena, il trasporto del minore, interventi di sostegno scolastico.

- **Affidamento residenziale periodico**

Prevede l'affidamento per periodi di tempo limitati, comunque non inferiori ai 60 giorni consecutivi (es. vacanze estive).

L'affidamento inoltre si distingue in:

- **Affidamento intrafamiliare** se il minore è affidato a parenti entro il quarto grado: l'affidamento è possibile a nonni e zii, così come previsto dall'art. 433 del codice civile.
- **Affidamento eterofamiliare** se il minore è affidato a terzi ovvero a una famiglia, anche unipersonale, con cui non ha nessun vincolo di parentela.

3 – AFFIDAMENTI DI MINORI CON PARTICOLARI NECESSITÀ

- **Affidamento di minori in situazione di emergenza**

Tale affidamento si configura come un servizio di “pronto intervento”, dettato dall'esigenza di una prima accoglienza rivolta a:

- minori coinvolti in situazioni familiari altamente problematiche che ne richiedono l'allontanamento immediato;
- a minori in stato di abbandono;
- a minori stranieri non accompagnati.

- **Affidamento di neonati**

Per i neonati (0-2 anni) che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'autorità giudiziaria, è opportuno offrire, anziché una comunità, una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino fino al suo reinserimento nella famiglia d'origine o al suo inserimento in una famiglia adottiva. Questo intervento può prevedere, in casi particolari, l'inserimento del minore insieme alla madre. In tal caso la durata dell'accoglienza non deve superare i sei mesi.

La famiglia affidataria disponibile ad accogliere un neonato deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata, coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve sapere gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le proprie risorse affettive collaborando nella realizzazione del processo di distacco del bambino.

Vista la delicatezza dell'intervento non è possibile accogliere più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli o fratelli rientranti nella stessa fascia di età).

▪ **Affidamento di minori in situazione di particolare complessità**

Si tratta di minori problematici e/o di difficile inserimento a causa dell'età o di grave disabilità o in situazioni particolari. Occupandosi di situazioni complesse, la famiglia affidataria deve essere in grado di comprendere, approfondire e non stigmatizzare la diversità. Inoltre, deve essere disponibile a collaborare con gli operatori e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

4 – PROCEDURE TECNICO - PROFESSIONALI

4.1 Gli operatori dell'Ufficio minori si occupano di:

- a. promuovere iniziative di sensibilizzazione, pubblicizzazione ed orientamento delle persone per favorire una cultura dell'accoglienza, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e le realtà del privato sociale;
- b. valutare l'effettiva disponibilità delle persone interessate all'affido attraverso un lavoro di informazione/formazione individuale e/o di gruppo riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento;
- c. individuare i potenziali affidatari, attraverso un'opportuna attività di approfondimento, al fine di verificare la presenza di alcune caratteristiche fondamentali quali, tra le altre, la capacità di partecipare alla maturazione del minore attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo, la possibilità di comprenderne l'individualità e di sostenerne il processo di crescita tenendo conto delle sue esperienze e dei suoi vissuti, nonché la disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione con la famiglia d'origine, con gli operatori dei servizi competenti e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore;
- d. collaborare con gli operatori delle équipe socio-sanitarie per formulare il progetto di affidamento e per individuare le famiglie affidatarie ritenute più adeguate, attraverso un abbinamento mirato minore/famiglia affidataria;
- e. formalizzare l'affidamento consensuale attraverso un provvedimento dirigenziale e darne comunicazione ufficiale ai servizi socio-sanitari competenti, alla famiglia affidataria ed alla famiglia di origine;
- f. inoltrare la documentazione (ossia copia conforme del provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenere l'esecutività del provvedimento di affidamento consensuale;
- g. per gli affidi consensuali, successivamente al visto di esecutività del Giudice Tutelare, predisporre il provvedimento dirigenziale relativo all'erogazione del contributo economico mensile a favore degli affidatari;
- h. in caso di affidamento giudiziale, non necessitante di ulteriore visto di esecutività, predisporre il provvedimento dirigenziale relativo all'erogazione del contributo economico mensile a favore degli affidatari;
- i. sostenere le famiglie affidatarie promuovendo gruppi di confronto sull'esperienza;

- j. incontrare periodicamente le équipes territoriali per un aggiornamento riguardo all'andamento dell'esperienza di affidamento familiare di minori in carico e per un eventuale confronto tecnico-professionale su situazioni di particolare difficoltà;
- k. organizzare una banca dati che metta in relazione i bisogni del territorio con le risorse disponibili.

I procedimenti amministrativi di cui ai punti g e h del presente comma devono essere conclusi entro 120 gg. dalla data della firma apposta dall'affidatario sul modulo di domanda.

4.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:

- a. segnalare all'Ufficio minori le situazioni dei minori in favore dei quali si propone l'affidamento;
- b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio minori, la proposta di abbinamento minore/famiglia affidataria;
- c. predisporre su apposita modulistica, in collaborazione con gli operatori dell'Ufficio minori, il progetto dettagliato di affidamento che, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa, deve indicare specificatamente le motivazioni di esso, i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere rapporti con il minore, nonché il piano d'intervento;
- d. inoltrare il suddetto progetto all'Ufficio minori per la formalizzazione dell'affidamento tramite provvedimento dirigenziale, così come previsto al precedente comma 4.1 ai punti d, e, f, g;
- e. riferire senza indugio al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge 149/2001 art. 4 comma 3);
- f. sollecitare l'impegno della famiglia d'origine a collaborare con la famiglia affidataria al mantenimento del minore monitorandone modalità ed entità, con particolare riguardo agli affidamenti intrafamiliari;
- g. predisporre ed inoltrare, entro 30 gg. dalla data della firma apposta dall'affidatario sul modulo di domanda, all'Ufficio minori la documentazione necessaria al completamento della pratica di erogazione del contributo economico mensile in favore degli affidatari;
- h. l'erogazione del contributo verrà formalizzata tramite provvedimento dirigenziale ed il contributo sarà liquidato a partire dalla data di effettivo inserimento del minore nella famiglia affidataria che, pertanto, deve essere chiaramente indicata nel progetto di affidamento;
- i. in relazione all'evoluzione della situazione, presentando all'ufficio competente il nuovo progetto, è possibile modificare in itinere la tipologia di affidamento e/o il contributo economico alla famiglia affidataria.

5 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Acquisita tutta la documentazione necessaria, l'Ufficio minori provvede a:

- a. garantire la copertura assicurativa del minore, tramite polizza di assicurazione civile verso terzi, per i danni che lo stesso può provocare nel corso dell'affidamento familiare;
- b. erogare il contributo economico mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito degli stessi.

L'entità dell'assegno di cura corrisposto agli affidatari si differenzia secondo la tipologia dell'affidamento ed è annualmente determinato con deliberazione della Giunta regionale, come stabilito dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 23/2010. Nella fattispecie l'ammontare complessivo si modificherà:

- in relazione al fatto che esso sia corrisposto a parenti o a terzi: per i parenti, tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del codice civile, si prevede una quota inferiore a quella corrisposta a terzi;
- in virtù della strutturazione dell'affidamento, residenziale, diurno o notturno, periodico.

La corresponsione del contributo avviene a partire dalla data di inserimento effettivo del minore presso il nucleo affidatario. Ciò implica che le fasi di avvicinamento graduale tra il minore ed il futuro nucleo affidatario vengono effettuate a titolo volontario.

COLLOCAZIONE DI MINORI PRESSO COMUNITÀ

1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

La comunità per minori è una struttura a carattere residenziale e/o semiresidenziale con funzioni prevalentemente socio-educative, integrative o sostitutive della famiglia, ma che, opportunamente organizzata, può rispondere anche a bisogni psicosociali-riabilitativi e terapeutici, in risposta a profili clinici severi dei minori inseriti.

Preferibilmente l'inserimento in comunità deve essere disposto dall'autorità giudiziaria e deve avere carattere assolutamente transitorio e, comunque, non superiore ad un periodo di due anni eventualmente prorogabile.

Finalità della struttura è il sostegno al processo evolutivo dei minori accolti mediante un'organizzazione di vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti e stimoli i minori a compiere esperienze di vita e di relazione nell'ambiente circostante. Le comunità a carattere psicosociale-riabilitativo e terapeutico perseguono finalità specifiche di cura del minore con interventi diversificati sulla base della severità del profilo clinico.

La comunità assicura il mantenimento e la promozione dei rapporti con la famiglia e con gli eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto sul minore.

2 - REQUISITI DELLE STRUTTURE COMUNITARIE

La Regione Valle d'Aosta autorizza l'inserimento di minori presso strutture comunitarie ubicate sul territorio regionale e in altre regioni italiane. Le comunità per minori in Valle d'Aosta sono gestite dall'amministrazione regionale in forma indiretta e devono rispondere ai requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 641 in data 9 maggio 2014 "Approvazione degli standard strutturali e gestionali delle strutture e dei servizi per minori e giovani adulti, ai sensi della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34, e determinazione delle tariffe, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 28 dicembre 2012. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1656 del 30 maggio 2008".

L'inserimento di minori presso strutture ubicate in altre regioni italiane, per indisponibilità di posti nelle comunità regionali per minori in Valle d'Aosta, o per motivi di opportunità o di gravità, con riferimento rispettivamente alla storia del minore o al suo profilo clinico, è disposto secondo quanto contenuto nell'avviso per la formazione di un elenco aperto di operatori economici gestori di comunità nelle quali collocare minori e giovani adulti residenti in Valle d'Aosta (Provvedimento Dirigenziale n. 2542 dell'11 giugno 2013).

3 – PROCEDURE TECNICO – PROFESSIONALI E AMMINISTRATIVE

3.1 Gli operatori dell'Ufficio minori si occupano di:

- a. collaborare con le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali per formulare il progetto di inserimento e per individuare la comunità ritenuta più adeguata a rispondere ai bisogni del minore;
- b. formalizzare l'inserimento del minore in comunità con una comunicazione formale ai servizi socio-sanitari competenti e alla famiglia di origine;
- c. inoltrare, in caso di inserimento consensuale del minore in comunità (peraltro, previsto solo in casi estremamente particolari laddove la collaborazione con la famiglia d'origine è assolutamente certa), la documentazione (ossia copia conforme del provvedimento dirigenziale e progetto redatto sull'apposita modulistica) al Giudice Tutelare per ottenerne il visto di esecutività;
- d. prevedere, in caso d'inserimento consensuale del minore in comunità, la partecipazione alle spese da parte della famiglia d'origine, definendo la soglia della partecipazione economica in base all'IRSEE del nucleo familiare stesso tenuto conto dell'entità della retta giornaliera;
- e. in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori territoriali e/o degli educatori di comunità, fornire la propria disponibilità tecnico-professionale per valutare congiuntamente l'andamento dell'esperienza comunitaria;
- f. acquisire la disponibilità di posti nelle strutture extraregionali individuate secondo quanto contenuto nell'avviso per la formazione di un elenco aperto di operatori economici gestori di comunità nelle quali collocare minori e giovani adulti residenti in Valle d'Aosta.
- g. aggiornare puntualmente l'elenco dei minori valdostani inseriti in strutture comunitarie (regionali e extraregionali);

- h. monitorare il funzionamento e la gestione delle comunità regionali per minori attraverso incontri presso la sede delle suddette comunità e/o attraverso incontri con i responsabili e/o i coordinatori dei servizi;
 - i. concludere, entro 120 gg. dalla data della collocazione del minore in comunità extraregionale, il procedimento amministrativo relativo all'assunzione a carico dell'amministrazione regionale della retta e fornire il supporto necessario rispetto all'iter di liquidazione delle fatture emesse dai soggetti gestori delle strutture;
 - j. richiedere, nel caso d'inserimento di minori residenti fuori dalla Valle d'Aosta e presenti sul territorio regionale, ai sensi della legge 328/2000 e della deliberazione della Giunta regionale n. 641 del 9 maggio 2014, il pagamento della retta giornaliera al Comune di residenza, previa comunicazione allo stesso della necessità di inserimento del minore e acquisizione del consenso al progetto da parte degli operatori referenti per il territorio di residenza del minore, escluse le situazioni di inserimento in emergenza, relativamente alle quali le suddette formalità dovranno espletarsi in forma tempestiva a ridosso dell'avvenuta collocazione protetta del minore;
 - k. organizzare una banca dati sulle comunità per minori, con particolare riguardo per le strutture particolarmente qualificate, specificando per ognuna tipologia, progetto educativo, retta di ospitalità, eventuali disponibilità ad accoglienze urgenti.
- 3.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. segnalare all'Ufficio minori le situazioni dei minori, in favore dei quali si propone l'inserimento in comunità;
 - b. valutare, congiuntamente con gli operatori dell'Ufficio minori, la proposta di abbinamento minore/comunità;
 - c. predisporre, in collaborazione con gli operatori della comunità individuata, il progetto dettagliato di inserimento, utilizzando, per le comunità regionali per minori, la modulistica approvata con provvedimento dirigenziale n. 2937 del 16/06/2005;
 - d. trasmettere il progetto di cui al punto precedente all'Ufficio minori per la formalizzazione dell'inserimento e, nel caso di minori inseriti in comunità extraregionali, per l'assunzione degli atti amministrativi di competenza;
 - e. riferire tempestivamente al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ogni evento di particolare rilevanza e presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di origine (legge 149/2001 art. 4 comma 3).
- Alla procedura di cui ai punti precedenti si può derogare per gli inserimenti caratterizzati da urgenza. In tal caso, la compilazione della modulistica relativa alla formalizzazione sarà successiva all'inserimento.

3.3 La comunità individuata è tenuta a:

- a. garantire la stesura di un progetto educativo individualizzato per ogni minore inserito, in collaborazione con i servizi titolari della situazione;
- b. fornire dettagliati aggiornamenti relativi alla situazione agli Organi Giudiziari competenti e/o ai servizi competenti, in ottemperanza alla normativa vigente;
- c. garantire collaborazione con gli operatori titolari della situazione e continuità negli interventi educativi concordati nel progetto.

ART. 12

“INTERVENTI A FAVORE DI GIOVANI ADULTI”

1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

L'Amministrazione regionale eroga interventi di varia natura, in favore di minori in condizioni di disagio, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Tuttavia, poiché l'autonomia non coincide abitualmente con il raggiungimento della maggiore età, la sospensione degli interventi rischierebbe di non portare a totale compimento il progetto formulato dai servizi con il giovane. Pertanto l'Amministrazione regionale ritiene, vista la complessità di talune situazioni in carico ai servizi, laddove permangano importanti espressioni di disagio del giovane adulto, di rendere possibile la prosecuzione degli interventi in atto o l'attivazione di interventi tra il diciottesimo ed il ventunesimo anno di età ed eccezionalmente fino al venticinquesimo anno di età, per progetti legati al raggiungimento dell'autonomia, qualora le risorse familiari risultino carenti o assenti e comunque in relazione alla situazione reddituale del giovane.

Nello specifico, sono destinatari di tali interventi:

- giovani che fino al compimento della maggiore età sono stati affidati a nuclei familiari o collocati presso comunità con necessità di mantenere ancora in loro favore percorsi di accompagnamento all'autonomia (permanenza presso la famiglia precedentemente affidataria o progetti di convivenza guidata in comunità o gruppo appartamento);
- giovani in favore dei quali l'amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino al compimento della maggiore età;
- giovani in carico ai servizi socio-sanitari territoriali con particolari problematiche di inserimento sociale.

2 – PROCEDURE TECNICO - PROFESSIONALI

2.1 Gli operatori dell'Ufficio minori, in ottemperanza alle proprie competenze, si occupano di:

- a. valutare le proposte delle équipe dei servizi socio-sanitari territoriali inerenti il progetto di accompagnamento all'autonomia del giovane oltre la maggiore età affinché esso risulti in linea con le finalità e le modalità di attuazione dell'intervento, in presenza di chiari indicatori che supportino il progetto stesso;
- b. sostenere le famiglie che partecipano al progetto di autonomia e mantengono invariata la permanenza presso di loro del giovane, precedentemente affidato, raggiunta la maggiore

età, dando alle stesse la possibilità di partecipare ai gruppi di sostegno per le famiglie affidatarie;

- c. individuare la comunità o il gruppo appartamento, nel caso di attivazione di nuovo intervento in cui occorre reperire una struttura extraregionale e collaborare con gli operatori titolari della situazione alla definizione del progetto di accompagnamento all'autonomia;
 - d. fornire la propria disponibilità tecnico-professionale in situazioni di particolare difficoltà, su richiesta degli operatori titolari della situazione, nel caso in cui si renda opportuno valutare congiuntamente l'andamento del progetto di autonomia;
 - e. predisporre la modulistica relativa ai progetti in favore dei giovani adulti, ovvero l'istanza dell'interessato, l'impegno assunto dallo stesso, la rendicontazione finale nel caso di contributi economici di cui al successivo art. 5.
- 2.2 Le équipes dei servizi socio-sanitari territoriali, nel rispetto delle differenti competenze professionali, individuate nel protocollo minori di cui alla DGR n. 2762 del 21/08/2000, recante "Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali e l'Azienda USL della Regione Autonoma della Valle d'Aosta relativo all'area minori per l'organizzazione dell'attività degli uffici centrali", sono tenute a:
- a. inoltrare all'Ufficio minori il progetto individualizzato in favore del giovane prima del compimento del diciottesimo anno di età qualora si tratti di una prosecuzione di interventi già in atto o, diversamente, nel momento in cui si ravvisa l'opportunità del progetto e, nel merito, il giovane esprima il suo accordo ad assumersi l'impegno richiesto alla realizzazione dello stesso;
 - b. in caso di valutazione positiva del progetto, predisporre e inoltrare all'Ufficio minori, la documentazione ad integrazione dello stesso, necessaria al completamento della pratica economica tra cui gli eventuali redditi del giovane desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo di appartenenza dello stesso.

Le modalità indicate sono da ritenersi estese anche alle équipes socio-sanitarie territoriali operanti nell'area adulti, qualora le stesse siano titolari di situazioni di giovani adulti necessitanti di percorsi di accompagnamento all'autonomia.

3 – MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Il progetto in favore di giovani adulti deve contenere, come parte integrante, l'impegno assunto dall'interessato a collaborare alla realizzazione delle azioni in esso contenute per il perseguimento degli obiettivi concordati.

Nel caso in cui il giovane continui a permanere presso il nucleo familiare cui fino al compimento della maggiore età è stato affidato, il progetto deve contenere, oltre al consenso dell'interessato, la disponibilità della famiglia a proseguire l'ospitalità e la chiara definizione degli obiettivi di autonomizzazione attesi.

Nel caso in cui il giovane necessiti di permanere per un ulteriore periodo o di essere collocato in comunità o in gruppo appartamento, il progetto deve essere redatto in forma congiunta tra interessato, educatori di comunità ed operatori titolari della situazione. E' prevista la partecipazione del nucleo familiare d'origine ad alcune spese a favore del giovane, collocato

presso la comunità o il gruppo appartamento, in base all'IRSEE del nucleo familiare stesso, in accordo con l'équipe socio-sanitaria proponente il progetto.

Il progetto, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, deve contenere:

- analisi dettagliata della situazione del giovane e valutazione dell'opportunità e della sostenibilità del percorso;
- obiettivi, tipologia e tempistica degli interventi tesi all'autonomia;
- modalità di verifica del progetto.

Il progetto ha durata annuale, ma qualora lo ritengano opportuno, gli operatori titolari della situazione possono riproporre un ulteriore progetto per l'anno successivo, dettagliato nelle motivazioni e nelle modalità, unito alla seguente documentazione:

- modulo di domanda di sostegno economico compilata in ogni sua parte;
- eventuali redditi del giovane desumibili dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica del nucleo di appartenenza;
- impegno del giovane;
- accordo della famiglia che prosegue l'ospitalità del giovane presso di sé;
- accordo della comunità o del gruppo appartamento disponibile a garantire al giovane un'esperienza di convivenza guidata mirata al raggiungimento dell'autonomia.

Gli eventuali redditi del giovane, qualora pari o superiori al minimo vitale mensile moltiplicato per 12 mensilità, comportano un obbligo di compartecipazione economica dello stesso rispetto al progetto previsto di permanenza presso la famiglia precedentemente affidataria o di convivenza guidata presso comunità o gruppo appartamento.

Le équipe dei servizi socio-sanitari territoriali possono proporre, con relazione motivata, una deroga rispetto all'obbligo di compartecipazione economica.

I progetti, in favore dei giovani tra i 18 ed i 21 anni, vengono valutati dall'Ufficio minori congiuntamente agli operatori titolari della situazione.

In casi eccezionali, segnalati dagli operatori socio-sanitari territoriali e valutati dall'Ufficio minori, gli interventi possono essere garantiti fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

4 – PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Acquisita tutta la documentazione, l'Ufficio minori provvede ad espletare le procedure amministrative di competenza e a garantire, con le modalità previste, gli interventi economici.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro 120 gg. dalla firma dell'interessato sull'apposito modulo di domanda. L'équipe proponente deve consegnare all'Ufficio minori, entro 30 gg. dalla firma apposta dall'interessato sul modulo di domanda, la domanda stessa corredata dalla documentazione necessaria e dalla relazione inerente al progetto concordato per il raggiungimento dell'autonomia.

5 – INTERVENTI ECONOMICI

Gli interventi economici relativamente a giovani tra i 18 ed i 21 anni, privi di riferimenti familiari adeguati, sono previsti, in presenza di un chiaro progetto di autonomia, per le seguenti tipologie progettuali:

- supporto al progetto di autonomia del giovane in carico ai servizi con particolari problematiche di inserimento sociale o del giovane per cui l'amministrazione regionale ha esercitato la tutela fino al raggiungimento della maggiore età;
- convivenza guidata del giovane presso comunità o gruppo appartamento in continuità o meno con un progetto di collocazione precedente al compimento della maggiore età;
- permanenza del giovane presso il nucleo familiare a cui è stato affidato fino al compimento della maggiore età.

In particolare, si prevede che:

- in caso di presenza di redditi del giovane come definiti al precedente art. 3 e/o della sua famiglia d'origine, se coinvolta rispetto al progetto concordato tra operatori e interessato, sarà indicata, su proposta dell'équipe socio-sanitaria, la misura della compartecipazione economica a carico del giovane e/o della sua famiglia d'origine;
- nell'ambito dei progetti rivolti all'autonomia, redatti dalle équipe socio-sanitarie competenti, in cui si prevedano costi straordinari e documentabili (es. collaborazione per le spese derivanti dall'ospitalità della famiglia presso cui è collocato il minore, collaborazione per le spese di iscrizione e/o di frequenza a corsi di professionalizzazione non altrimenti finanziabili, per il conseguimento della patente, ecc.), il contributo annuale verrà corrisposto al giovane, con eventuale quietanza al servizio sociale proponente, nella misura massima annuale di euro 4.500,00;
- nel caso di giovane collocato in comunità o gruppo appartamento per un percorso di convivenza guidata, la relativa retta di ospitalità, comprensiva di eventuali interventi aggiuntivi che si renderanno utili per la realizzazione del progetto sarà assunta a carico dell'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'eventuale compartecipazione economica a carico del giovane e/o della sua famiglia d'origine nella misura proposta dall'équipe socio-sanitaria.

ART. 9
“ANTICIPAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A TUTELA DEI MINORI”

1 - OBIETTIVI

L’anticipazione dell’assegno di mantenimento a favore del minore, titolare dello stesso, in presenza di un genitore inadempiente, risponde ad obiettivi di supporto sociale nell’ottica di:

- tutelare i figli minori nonostante la separazione dei genitori e garantirne un equilibrato sviluppo prevenendo contesti di disagio economico;
- adottare una misura specifica di supporto ai genitori separati per consentire loro di svolgere adeguatamente il proprio ruolo nei confronti dei figli.

2 - DESTINATARI

Destinatari dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento sono i minori, cittadini italiani e non, residenti in Valle d’Aosta, titolari dell’assegno di mantenimento a carico del genitore obbligato da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

Al fine di poter richiedere l’anticipazione dell’assegno di mantenimento, il genitore affidatario, in via esclusiva o in modo condiviso con l’altro genitore, ovvero altro soggetto cui è legalmente affidato il minore, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza in Valle d’Aosta da almeno due anni;
- convivere con il minore titolare dell’assegno di mantenimento;
- non convivere con il genitore obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento;
- vantare un provvedimento dell’Autorità giudiziaria avente valore di titolo esecutivo, da cui risulti l’ammontare dell’assegno di mantenimento in favore del minore dovuto al genitore con cui lo stesso convive prevalentemente ovvero ad altro soggetto cui lo stesso è affidato legalmente.

3 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ASPETTI PROCEDURALI

La domanda deve essere presentata dal genitore affidatario, in via esclusiva o in modo condiviso con l’altro genitore, ovvero da altro soggetto cui è legalmente affidato il minore, su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione, agli uffici competenti presso la Struttura famiglia e politiche giovanili.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1. copia di uno dei seguenti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, avente valore di titolo esecutivo, che stabilisca le modalità e l’importo di contribuzione da parte del genitore obbligato al mantenimento del minore:
 - verbale di omologazione di separazione consensuale;
 - decreto presidenziale del Tribunale Ordinario (provvedimenti provvisori ed urgenti);
 - sentenza di separazione giudiziale;

- sentenza di cessazione /scioglimento effetti civili del matrimonio (divorzio);
- decreti di modifica condizioni di separazione e/o decreti di modifica condizioni di divorzio;
- decreto del Tribunale per i Minorenni in merito all'affidamento ed al mantenimento del minore di genitori non coniugati;
- decreto del Tribunale Ordinario ex art. 148 c.c.;
- sentenza del Tribunale per i Minorenni di dichiarazione di paternità o maternità (ex art. 261 c.c.; nell'ambito della suddetta sentenza può essere attribuito l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore);
- pronuncia della Corte d'Appello, ex art. 67 legge n. 218/1995, nel caso di sentenze di stati stranieri;

2. copia dell'atto di precetto ritualmente notificato al genitore obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o copia della sentenza dichiarativa di fallimento del genitore obbligato all'assegno di mantenimento;

3. copia del verbale di pignoramento negativo mobiliare, immobiliare e presso terzi;

4. in alternativa alla produzione di verbali di pignoramento presso terzi e immobiliari, potrà essere allegata dichiarazione del richiedente che il genitore obbligato non ha un rapporto di lavoro subordinato o crediti nei confronti di terzi presso cui esperire il pignoramento presso terzi oppure beni immobili da sottoporre ad espropriazione forzata;

5. copia dell'atto di surrogazione nei confronti dell'Amministrazione regionale per volontà del creditore, ex art. 1201 c.c., per la somma che verrà concessa a titolo di anticipazione dell'assegno di mantenimento, da inviare al genitore inadempiente con raccomandata r/r;

6. copia della r/r della raccomandata relativa all'atto di surrogazione inviata al genitore inadempiente o copia della lettera raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza;

7. Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità del nucleo in cui vive il minore.

Il procedimento amministrativo si deve concludere entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'istanza.

A seguito dell'istruttoria, il Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali dispone l'anticipazione dell'assegno di mantenimento dandone comunicazione al richiedente e, contestualmente, dispone il recupero del credito da parte del genitore obbligato.

L'erogazione dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento avverrà in un'unica soluzione.

L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è concessa:

- dal mese stesso di presentazione per le domande protocollate dal 1° al 15° giorno;
- dal mese successivo alla data di presentazione per le domande protocollate dal 16° al 31° giorno.

L'anticipazione dell'assegno di mantenimento è concessa, per un massimo di tre anni, a far data dal mese di prima presentazione della domanda.

La domanda di rinnovo per l'anno successivo deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre da parte del genitore affidatario o di altro soggetto a cui è affidato legalmente il

minore unitamente all'attestazione del perdurare dei requisiti di cui all'istruttoria precedente e della validità del provvedimento giudiziario di cui alla precedente domanda.

Alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione del richiedente circa l'eventuale versamento di somme in favore del minore da parte del genitore obbligato;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica, qualora scaduta, del nucleo in cui vive il minore;
- copia dell'atto di surrogazione nei confronti dell'Amministrazione regionale per volontà del creditore, ex art. 1201 c.c., per la somma che verrà concessa a titolo di anticipazione dell'assegno di mantenimento, da inviare al genitore inadempiente con raccomandata r/r;
- copia della r/r della raccomandata relativa all'atto di surrogazione inviata al genitore inadempiente o copia della lettera raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza.

E' fatto obbligo al richiedente comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale, anche in corso d'anno, eventuali modifiche del provvedimento giudiziario posto a base della domanda. In caso di mancata comunicazione, il richiedente decade dal diritto a percepire l'anticipazione dell'assegno di mantenimento per il periodo rimanente fino alla durata massima prevista per la concessione di contributo.

Il richiedente decade dal diritto a percepire l'anticipazione dell'assegno di mantenimento a decorrere dalla data in cui si verifichi una delle seguenti circostanze:

- revoca del provvedimento giudiziario in forza di cui è stata presentata la domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento;
- compimento dei 18 anni del beneficiario;
- adempimento dell'obbligo da parte del genitore;
- decesso del genitore inadempiente;
- trasferimento di residenza del nucleo in cui è inserito il minore in un Comune fuori dalla Regione Valle d'Aosta;
- decorrenza dei tre anni previsti come limite massimo per poter beneficiare dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento.

Qualora il provvedimento giudiziario in forza del quale è stata presentata la domanda di anticipazione dell'assegno di mantenimento venga modificato, l'importo del beneficio è conseguentemente rideterminato in aumento o in diminuzione.

4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA

L'importo dell'anticipazione dell'assegno di mantenimento è determinato in relazione ai seguenti criteri:

- l'applicazione, ai fini della definizione della situazione economica del nucleo familiare del minore, dell'Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente calcolato come indicato nell'allegato A alla DGR 3751/2009;
- la definizione della soglia di accesso in euro 750,00 mensili moltiplicata per la scala di equivalenza indicata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, del nucleo in cui è inserito il minore e rapportata ai 12 mesi dell'anno;

- l'ammontare dell'anticipazione pari al 60% della somma disposta dall'autorità giudiziaria;
- l'ammontare dell'anticipazione viene arrotondato, per semplificazione di calcolo, all'unità di Euro inferiore quando i decimali sono inferiori o pari a Euro 0,50 e all'unità superiore quando i decimali sono superiori a Euro 0,50.

5 – CONTROLLI SUI PRESUPPOSTI PER IL DIRITTO ALLA MISURA

Qualora gli uffici competenti richiedano la trasmissione di documentazione integrativa, se la stessa non viene presentata entro 30 gg. si procederà alla sospensione cautelare della misura.

Qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal richiedente, si procederà alla revoca dell'intervento economico come stabilito dall'art. 24 della l.r. 23/2010 e alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

6 – PROCEDURA PER IL RECUPERO PRESSO IL GENITORE OBBLIGATO

Il dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali predispose il recupero del credito dandone comunicazione al debitore mediante raccomandata r/r successivamente all'erogazione dell'anticipazione stessa.

Al debitore viene concesso il termine perentorio di 60 gg. per provvedere alla restituzione del dovuto. La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, all'Ufficio entrate della Struttura finanze e tributi.

In caso di obbligato irreperibile, si farà luogo al recupero nel momento in cui potrà essere perfezionato l'atto di surrogazione per sopravvenuta reperibilità dello stesso.

Il debitore, entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della raccomandata di cui in precedenza, può proporre istanza motivata di rateizzazione. In tal caso, valutate le condizioni economiche e sociali dell'obbligato, il Dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali può autorizzare la restituzione rateale, sino ad un massimo di 60 rate mensili purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 30.

Gli uffici competenti, in collaborazione con l'Ufficio entrate, monitorano la restituzione del debito.

In caso di mancato adempimento del debitore entro il termine di 60 gg., in assenza di alcuna istanza di rateizzazione, il dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali trasferisce il fascicolo all'Avvocatura regionale per il recupero coattivo del credito. La medesima comunicazione viene inviata, per conoscenza, al debitore.

ART. 11
“VOUCHER PER LA FREQUENZA DURANTE L’ANNO SCOLASTICO DI COLLEGI, CONVITTI E SERVIZI DI DOPOSCUOLA”

1 - DESTINATARI

I voucher sono concessi a favore di:

- a) minori residenti nel territorio regionale,
- b) minori che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale,

che risultano:

- essere ospiti, durante l’anno scolastico, di collegi e convitti presenti sul territorio regionale in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per la frequenza della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;
- frequentare servizi di doposcuola offerti da enti pubblici e privati aventi una sede organizzativa stabile nel territorio regionale.

I voucher possono essere concessi a giovani adulti fino al compimento del ventunesimo anno di età, residenti nel territorio regionale o che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali, domiciliati stabilmente presso familiari residenti nel territorio regionale, per garantire la conclusione del percorso scolastico.

Qualora il beneficiario abbia compiuto il ventunesimo anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda, il voucher sarà erogato fino al termine dell’anno scolastico di riferimento.

2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il valore del voucher è determinato applicando alle rette fissate dai collegi, convitti e dai servizi di doposcuola, le percentuali indicate nella tabella sottostante, sulla base dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica Equivalente (IRSEE) del nucleo familiare del minore o del giovane adulto, così come indicato nell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 3751 in data 18/12/2009.

Qualora all’interno del nucleo familiare siano presenti più minori o giovani adulti che abbiano presentato domanda esclusivamente presso l’Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali per beneficiare del contributo per lo stesso anno scolastico e con esito positivo, la percentuale applicata per calcolare il valore del voucher verrà incrementata di 10 punti percentuali per ogni minore o giovane adulto oltre il primo.

I voucher concessi per il pagamento delle rette sono liquidati direttamente ai collegi, convitti e doposcuola in cui sono inseriti i beneficiari, previa autorizzazione da parte dei richiedenti.

Tabella per la determinazione del voucher erogato dall'Amministrazione regionale	
FASCE DI IRSEE	Percentuale di contributo a carico dell'Amministrazione regionale
Fino a 6.500,00 Euro	90%
Da 6.500,01 a 10.500,00 Euro	70%
Da 10.500,01 a 13.500,00 Euro	50%
Da 13.500,01 a 18.000,00 Euro	30%
Da 18.000,01 a 21.000,00 Euro	15%

In casi particolari di minori in carico ai servizi sociali territoriali e a rischio di devianza è prevista l'erogazione di un voucher pari al 100% dell'ammontare della retta fissata dai collegi.

3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA FREQUENZA IN COLLEGI E I CONVITTI

La domanda deve essere presentata direttamente alla Struttura famiglia e politiche giovanili, Ufficio adulti e assistenza economica, entro il:

- 31 marzo di ogni anno per gli studenti iscritti alla classe I° della scuola secondaria di primo grado presso l'Istituto Don Bosco di Châtillon;
- 31 luglio di ogni anno per tutte le altre scuole secondarie di primo e secondo grado, **compreso l'Istituto Don Bosco di Châtillon solo per quanto riguarda le domande per la scuola secondaria di secondo grado con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016.**

Le domande possono essere presentate anche successivamente alla data di scadenza di cui sopra, purché corredate di apposita relazione sociale in casi straordinari di minori o giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali territoriali,

La domanda deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura del genitore, dell'affidatario, del tutore dello studente o dello studente stesso, qualora sia maggiorenne, all'atto della presentazione della domanda e corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, del nucleo familiare del beneficiario attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

Le domande possono essere presentate alla Struttura famiglia e politiche giovanili solo nel caso in cui non siano state già presentate istanze presso la Struttura politiche educative dell'Assessorato istruzione e cultura finalizzate ad ottenere un contributo per il pagamento delle rette di ospitalità presso collegi e convitti collocati sul territorio della Regione per lo stesso anno scolastico.

La Struttura famiglia e politiche giovanili provvede alla liquidazione dei contributi regionali erogabili entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione della domanda.

Se nel corso dell'anno scolastico il regime di frequenza del minore iscritto presso il collegio, il convitto o l'istituto subisce variazione, non si procederà alla modifica in aumento del contributo regionale.

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I SERVIZI DI DOPOSCUOLA

La domanda per l'erogazione del voucher deve essere presentata dall' esercente la potestà parentale direttamente ai soggetti organizzatori entro 20 giorni dall'inizio del servizio di doposcuola.

Le domande possono essere presentate anche successivamente alla data di scadenza di cui sopra, purché corredate di apposita relazione sociale in casi straordinari di minori o giovani adulti che presentano gravi problemi socio-familiari, segnalati e in carico ai servizi sociali territoriali,

La domanda deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte a cura del genitore, dell'affidatario, del tutore dello studente o dello studente stesso qualora sia maggiorenne all'atto della presentazione della domanda e corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) in corso di validità, del nucleo familiare del beneficiario attestante l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal decreto legislativo successivo del 3 maggio 2000, n. 130.

5 - DIRETTIVE AGLI ENTI ORGANIZZATORI DEI SERVIZI DI DOPOSCUOLA

- a) I servizi di doposcuola devono essere organizzati da soggetti iscritti in un apposito elenco istituito presso la Struttura famiglia e politiche giovanili e devono prevedere la partecipazione di almeno 10 minori o giovani adulti.
- b) L'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti organizzatori dei servizi di doposcuola deve essere richiesta, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte del legale rappresentante su apposito modulo alla Struttura famiglia e politiche giovanili ed è soggetta al possesso dei seguenti requisiti:
 - stato giuridico di ente pubblico, associazione, fondazione, cooperativa, istituzione religiosa, società;
 - finalità sociali, ricreative o educative;
 - sede organizzativa stabile in Valle d'Aosta.

La Struttura famiglia e politiche giovanili comunica l'esito della richiesta all'Ente richiedente entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.

- c) L'iscrizione all'elenco ha una validità a tempo indeterminato previa presentazione, entro il 31 maggio di ogni anno, da parte del legale rappresentante dei soggetti organizzatori la Struttura famiglia e politiche giovanili della seguente documentazione:
- comunicazione scritta dell'avvio del servizio per l'anno scolastico successivo a tale data di scadenza;
 - progetto che preveda attività di sostegno allo studio e di organizzazione del tempo libero in favore di alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, con particolare attenzione a minori in situazione di disagio socio-ambientale. Tale progetto deve essere redatto in un massimo di 20 pagine e deve contenere anche l'eventuale indicazione di altre fonti di finanziamento dello stesso.
- d) La valutazione e selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione composta da:
- dirigente della Struttura famiglia e politiche giovanili che la presiede;
 - un funzionario della Struttura famiglia e politiche giovanili;
 - un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali (C.P.E.L.)
- La Struttura famiglia e politiche giovanili comunica l'esito della valutazione del progetto all'Ente richiedente entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione del progetto.
- e) Gli organizzatori devono accettare di raccogliere le istanze presentate a favore di minori e giovani adulti che partecipano ai doposcuola, determinare il contributo erogabile in base alla tabella di cui al punto 2) e presentare alla Struttura famiglia e politiche giovanili, entro il 30 giugno di ogni anno, la rendicontazione dei contributi regionali erogabili per l'anno scolastico precedente, sulla base delle effettive partecipazioni distinte per progetti attivati. In sede di presentazione di rendicontazione deve essere anche inviata una relazione di sintesi sull'attività svolta.
- f) Ai fini della determinazione della somma da assegnare agli enti organizzatori dei servizi di doposcuola l'amministrazione regionale stabilisce che i fondi necessari siano trasferiti agli enti in base alla spesa annuale sostenuta per l'anno scolastico precedente con le seguenti modalità:
- acconto, entro il 30 ottobre di ogni anno, pari al 70% dell'importo dell'ultima spesa annuale sostenuta e rendicontata sulla base delle effettive partecipazioni per progetti attivati;
 - saldo dell'importo dovuto entro il 30 giugno di ogni anno della spesa annuale sostenuta e rendicontata sulla base delle effettive partecipazioni, distinte per progetti attivati.
- g) Per gli enti organizzatori che presentano per la prima volta i progetti, l'acconto verrà erogato in base al numero di minori che si prevede frequenteranno il servizio e alla quota massima stabilita di contributo erogabile.
- h) Il contributo massimo erogabile per minore, non può essere superiore a € 700,00 (settecento/00) annui complessivi.
- i) Qualora all'interno del nucleo familiare siano presenti più minori che abbiano presentato domanda per beneficiare del contributo per la partecipazione al servizio di doposcuola con esito positivo, la percentuale applicata per calcolare il valore del voucher verrà incrementata di 10 punti percentuali per ogni minore o giovane adulto oltre il primo.

- j) La durata del doposcuola deve coincidere con la durata dell'anno scolastico di riferimento.
- k) Il contributo è concesso per la frequenza a un solo doposcuola.

La Struttura famiglia e politiche giovanili provvede alla liquidazione dei contributi regionali erogabili entro sessanta giorni dalla data di protocollo della rendicontazione, dando atto che la stessa provvederà alle opportune verifiche, a campione, sull'esistenza dei requisiti sulle singole istanze di contributo.